

GLI ISCRITTI F.A.B.I. DELLE B.C.C.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 28 GIUGNO 2004

NORME SULL'AFFLUSSO DEI VEICOLI SULL'ISOLA DI USTICA.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

... omissis ...

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° al 31 agosto 2004 e' vietato l'afflusso sull'isola di Ustica di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nel comune di Ustica fatte salve le deroghe di cui agli articoli successivi.

Art. 2.

Durante il periodo di vigenza del divieto possono affluire sull'isola:

- a) veicoli per trasporto pubblico;
- b) veicoli che trasportano merci deperibili;
- c) autoveicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera;
 - d) veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia, di utilita' o di pubblico interesse;
- e) autoveicoli appartenenti agli iscritti all'albo usticese non residenti, ai sensi dell'art. 8 del vigente statuto comunale e riconoscibili attraverso apposito tesserino rilasciato dal comune di Ustica;
- f) autoveicoli con targa estera sempre che siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso, nonche' quelli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti intercontinentali da turisti stranieri, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 556/88, previa dimostrazione del contratto di noleggio e del pacchetto turistico agevolato;
- g) veicoli appartenenti a persone che trascorreranno almeno sette giorni sull'isola. Tale permanenza deve essere dimostrata tramite biglietto di ritorno fin dal momento del loro arrivo o di prenotazione alberghiera o di dichiarazione di ospitalita'.

Art. 3.

Durante il periodo di vigenza e limitatamente ai giorni feriali possono affluire sull'isola:

a) gli autoveicoli per il trasporto di merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1376,55 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e come aggiornato con decreto del Ministro della giustizia in data 24 dicembre 2002.

Art. 5.

Vigilanza

Il prefetto di Palermo e' incaricato della esecuzione del presente decreto e di assicurare l'assidua e sistematica sorveglianza del rispetto dei divieti suddetti, per tutto il periodo considerato.

Roma, 28 giugno 2004

Il Ministro: Lunardi